

CORTE COSTITUZIONALE

SERVIZIO STUDI

***BOLLETTINO DI INFORMAZIONE
SULLA GIURISPRUDENZA DELLA
CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA***

a cura di *Roberto Cisotta*

marzo – aprile 2015

INDICE

MARZO	3
SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA (sesta Sezione) del 19 marzo 2015 nella CAUSA C-672/13, OTP Bank Nyrt c. Magyar Állam, Magyar Államkinestár [ECLI:EU:C:2015:185]	3
<i>Rinvio pregiudiziale – Aiuto di Stato – Articolo 107, paragrafo 1, TFUE – Nozione di “aiuto di Stato” – Aiuto in materia di alloggi, concesso prima dell’adesione dell’Ungheria all’Unione europea, a favore di determinate categorie di nuclei familiari – Liquidazione dell’aiuto da parte di istituti di credito in cambio di una garanzia statale – Articolo 108, paragrafo 3, TFUE – Misura che non è stata preventivamente notificata alla Commissione europea – Illegittimità</i>	3
SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA (Terza Sezione) del 4 marzo 2015 nella CAUSA C-534/13, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero della Salute, Ispra – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale c. Fipa Group Srl nei confronti di Comune di Massa et al., e Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero della Salute, Ispra – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale c. Tws Automation Srl, nei confronti di Comune di Massa et al., e Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero della Salute c. Ivan Srl, nei confronti di Edison SpA et al. [ECLI:EU:C:2015:140]	6
<i>Rinvio pregiudiziale – Articolo 191, paragrafo 2, TFUE – Direttiva 2004/35/CE – Responsabilità ambientale – Normativa nazionale che non prevede la possibilità per l’amministrazione di imporre, ai proprietari di terreni inquinati che non hanno contribuito a tale inquinamento, l’esecuzione di misure di prevenzione e di riparazione e che prevede soltanto l’obbligo di rimborsare gli interventi effettuati dall’amministrazione – Compatibilità con i principi del “chi inquina paga”, di precauzione, dell’azione preventiva e della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente</i>	6
APRILE	9
ORDINANZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA (Nona Sezione) del 15 APRILE 2015 nella causa C-497/14, Procedimento penale a carico di Stefano Burzio [ECLI:EU:C:2015:251]	9
<i>Rinvio pregiudiziale – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 50 – Principio del ne bis in idem – Normativa nazionale che prevede una sanzione amministrativa e una sanzione penale per omesso versamento di ritenute fiscali – Mancata attuazione del diritto dell’Unione – Incompetenza manifesta</i>	9
SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA (Quarta Sezione) del 16 APRILE 2015 nelle cause riunite C-446/12, W.P. Willems c. Burgemeester van Nuth, C-447/12, H.J. Kooistra c. Burgemeester van	

Skarsterlân, C-448/12, M. Roest c. Burgemeester van Amsterdam, C-449/12, L.J.A. van Luijk c. Burgemeester van Den Haag [ECLI:EU:C:2015:238]	10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

<i>Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Passaporto biometrico – Dati biometrici – Regolamento (CE) n. 2252/2004 – Articolo 1, paragrafo 3 – Articolo 4, paragrafo 3 – Uso dei dati rilevati per fini diversi dal rilascio dei passaporti e dei documenti di viaggio – Costituzione e utilizzo di banche dati contenenti dati biometrici – Garanzie di legge – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articoli 7 e 8 – Direttiva 95/46/CE – Articoli 6 e 7 – Diritto al rispetto della vita privata – Diritto alla protezione dei dati personali – Applicazione alle carte di identità</i>	10
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA (Quarta Sezione) del 29 APRILE 2015 nella causa C-528/13, G. Léger c. Ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes, Établissement français du sang [ECLI:EU:C:2015:288]	12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

<i>Rinvio pregiudiziale – Sanità pubblica – Direttiva 2004/33/CE – Requisiti tecnici relativi al sangue e agli emocomponenti – Donazione di sangue – Criteri di idoneità per i donatori – Criteri di esclusione permanente o temporanea – Persone il cui comportamento sessuale le espone ad un alto rischio di contrarre gravi malattie infettive trasmissibili col sangue – Uomo che ha avuto rapporti sessuali con una persona dello stesso sesso – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articoli 21, paragrafo 1, e 52, paragrafo 1 – Orientamento sessuale – Discriminazione – Giustificazione – Proporzionalità</i>	12
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

MARZO

SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA (SESTA SEZIONE) DEL 19 MARZO 2015 NELLA CAUSA C-672/13, OTP BANK NYRT C. MAGYAR ÁLLAM, MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR [ECLI:EU:C:2015:185]

Rinvio pregiudiziale – Aiuto di Stato – Articolo 107, paragrafo 1, TFUE – Nozione di “aiuto di Stato” – Aiuto in materia di alloggi, concesso prima dell’adesione dell’Ungheria all’Unione europea, a favore di determinate categorie di nuclei familiari – Liquidazione dell’aiuto da parte di istituti di credito in cambio di una garanzia statale – Articolo 108, paragrafo 3, TFUE – Misura che non è stata preventivamente notificata alla Commissione europea – Illegittimità

La garanzia statale fornita dallo Stato ungherese, a termini dell’articolo 25, paragrafi 1 e 2, del decreto governativo n. 12/2001, del 31 gennaio 2001, relativo agli aiuti destinati a favorire l’accesso all’alloggio, concessa esclusivamente agli istituti di credito costituisce, a priori, un « aiuto di Stato » ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Tuttavia, spetta al giudice del rinvio valutare più in particolare il carattere selettivo di una simile garanzia stabilendo segnatamente se, a seguito della modifica di tale decreto asseritamente intervenuta nel corso del 2008, detta garanzia possa essere concessa ad operatori economici diversi dai soli istituti di credito e, in tal caso, se tale circostanza sia atta a rimettere in discussione il carattere selettivo della garanzia medesima.

Nell’ipotesi in cui il giudice del rinvio qualifichi la garanzia statale di cui trattasi nel procedimento principale quale « aiuto di Stato » ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, una simile garanzia deve essere considerata un aiuto nuovo, ed è, per tale motivo, soggetta all’obbligo di notifica preventiva alla Commissione europea, conformemente all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE. Spetta al giudice del rinvio verificare se lo Stato membro interessato abbia adempiuto tale obbligo e, se così non fosse, dichiarare illegittima tale garanzia.

I beneficiari di una garanzia statale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, concessa in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE e, pertanto, illegittima, non dispongono di mezzi di ricorso conformemente al diritto dell’Unione.

La Corte di giustizia si pronuncia su rinvio pregiudiziale della Fővárosi Törvényszék (Tribunale di Budapest) (Ungheria), nell’ambito di una controversia tra la OTP Bank Nyrt da un lato e il Magyar Állam (lo Stato ungherese) e il Magyar Államkincstár (l’Erario pubblico ungherese) dall’altro. La controversia nasceva dalla domanda di rimborso a titolo di una garanzia concessa dallo Stato ungherese alla OTP Bank Nyrt, nel contesto di un contratto di mandato con cui quest’ultima veniva incaricata di erogare aiuti di Stato per l’acquisizione di alloggi e di svolgere una serie di attività connesse. Detta garanzia, concessa prima dell’adesione dell’Ungheria all’Unione europea, consisteva nell’obbligo per lo Stato ungherese, a certe condizioni, di rimborsare all’istituto di credito l’80% della somma del prestito da questo concesso – inclusi gli interessi e le spese su tale prestito – e divenuto

successivamente irrecuperabile ai sensi della legge di contabilità, nonché di rimborsare all'istituto di credito il capitale, gli interessi e le spese del prestito da questo versato in forma di anticipi e divenuto irrecuperabile.

La Corte di giustizia ricorda che malgrado la competenza della Commissione di stabilire se un aiuto sia compatibile con il mercato comune, ai giudici nazionali non è precluso di sottoporre alla Corte stessa una questione pregiudiziale sull'interpretazione della nozione di aiuto, che consenta di qualificare una data misura come « aiuto di Stato ». La Corte di giustizia poi riformula le domande sottoposte dal Tribunale di Budapest, chiarendo che essa è in sostanza chiamata a decidere se la garanzia statale di cui alla controversia pendente di fronte al Tribunale di Budapest debba essere considerata un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107, par. 1 TFUE ed eventualmente quindi sottoposta all'obbligo di notifica alla Commissione ex art. 108, par. 3, nonché se discendano delle conseguenze dal mancato rispetto di tale obbligo.

Ai sensi dell'art. 108 TFUE, gli aiuti esistenti – a differenza di quelli nuovi, che devono essere preventivamente notificati – possono essere erogati finché la Commissione non li abbia dichiarati incompatibili col mercato comune. Se un giudice nazionale conclude che una data misura debba essere qualificata come « aiuto di Stato » e che dovesse essere preliminarmente notificata alla Commissione, deve dichiarare che questa è un aiuto illegale se tale notifica preliminare non era stata effettuata.

Secondo l'art. 107, par. 1, TFUE una misura nazionale deve essere qualificata come « aiuto di Stato » se è finanziata da parte dello Stato o con risorse statali, se ha carattere di selettività, nonché se incide sugli scambi tra Stati membri e distorce la concorrenza. Il finanziamento tramite risorse statali sussiste anche qualora la misura non consista in una sovvenzione diretta, ma gravi comunque sul bilancio dello Stato. La garanzia istituita dalla normativa ungherese è finanziata da risorse statali, poiché il sistema dei rimborsi da essa previsto gravava sul bilancio dello Stato. Perché una misura sia poi selettiva, occorre che essa favorisca talune imprese o talune produzioni rispetto ad altre imprese che si trovino, rispetto all'obiettivo che essa persegue, in una situazione di fatto e di diritto analoga. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, in caso di aiuti concessi sotto forma di garanzia, è essenziale, per accertarne il carattere selettivo, identificare i beneficiari della garanzia, cioè il mutuatario o il mutuante, o entrambi. Nel caso della normativa ungherese, beneficiari della garanzia risultano essere gli istituti di credito. Ancora secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, una misura può essere considerata selettiva se essa favorisce anche un intero settore economico. La misura ungherese risulta pertanto selettiva, ciò non potendo essere rimesso in discussione sulla base della circostanza che anche i nuclei familiari destinatari dei prestiti traggono vantaggio dalla garanzia concessa agli istituti di credito. Spetta al giudice nazionale verificare se una modifica legislativa intervenuta nel 2008 che avrebbe esteso la possibilità di beneficiare della garanzia in questione anche ad altre imprese diverse dagli istituti di credito, e segnalata nell'udienza di fronte alla Corte di giustizia, faccia effettivamente venire meno il carattere selettivo della misura. Quanto all'incidenza sul commercio tra Stati membri e sulla concorrenza, esse possono, secondo la giurisprudenza della Corte, essere anche solo potenziali e occorre dimostrare che la misura in questione possa avere tale tipo di incidenza. In particolare, la posizione di un'impresa, che pur non partecipi agli scambi intracomunitari, può risultare rafforzata da un aiuto, con corrispondente diminuzione delle possibilità per le imprese con sede in altri Stati membri di penetrare il

mercato nazionale. La normativa ungherese, consentendo agli istituti di credito di non assumere il rischio economico dell'operazione di concessione dei prestiti, rafforza la loro posizione sul mercato. Inoltre, i clienti chiedono agli istituti anche altri servizi, come l'apertura di un conto corrente, con la conseguenza che questi ne traggono ulteriore beneficio.

Per il caso in cui il carattere selettivo della misura in questione sia confermato dal giudice nazionale, la Corte di giustizia passa ad accertare se essa vada qualificata come aiuto esistente, o come aiuto nuovo, quindi soggetto a notifica.

Le condizioni di ammissione e gli adattamenti che ne derivano per i Trattati sui quali è fondata l'Unione sono contenuti nell'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU 2003, L 236, pag. 33: l'« Atto di adesione »). L'allegato IV, punto 3, dell'Atto di adesione dispone che tutte le misure ancora applicabili dopo la data dell'adesione che costituiscono un aiuto di Stato e che non soddisfano alcuna delle tre condizioni elencate al punto 3, paragrafo 1, di detto allegato sono considerate nuovi aiuti alla data di adesione. Le condizioni sono le seguenti: che le misure di aiuto siano state istituite prima del 10 dicembre 1994; che le misure di aiuto siano elencate nell'appendice del citato allegato; che si tratti di misure di aiuto che anteriormente alla data di adesione siano state valutate dall'autorità di controllo degli aiuti di Stato del nuovo Stato membro e giudicate compatibili con l'acquis e nei cui confronti la Commissione non abbia sollevato obiezioni sulla compatibilità con il mercato comune. La Corte di giustizia quindi rileva che la normativa ungherese in base alla quale è stata concessa la garanzia statale controversa (si tratta in particolare di un decreto del 2001) è entrata in vigore dopo il 10 dicembre 1994 e non risulta menzionata nell'elenco degli aiuti riportato in appendice nell'allegato IV dell'Atto di adesione. Inoltre essa non è stata notificata alla Commissione nell'ambito del procedimento c.d. « di transizione » di cui all'allegato IV, punto 3, paragrafo 1, lettera c), dell'Atto di adesione. La misura in questione va quindi considerata un aiuto nuovo che avrebbe dovuto essere notificato, mentre risulta che l'Ungheria non abbia proceduto ad effettuare la notifica.

Spetta al giudice del rinvio accertare che tale notifica non sia stata effettuata e, in tal caso, dichiarare la misura illegittima. Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, il giudice del rinvio dovrà poi trarre le dovute conseguenze, conformemente al suo diritto nazionale, in termini di validità delle misure di attuazione dell'aiuto, nonché relativamente al recupero dell'aiuto illegittimo.

Tali conseguenze restano ferme anche qualora, in una decisione futura sulla misura, nell'esercizio del suo potere esclusivo di dichiarare la compatibilità degli aiuti con il mercato comune, la Commissione europea dovesse riconoscere che la garanzia statale in questione beneficia – come sostenuto dalla OTP Bank Nyrt dinanzi al giudice del rinvio – dell'esenzione relativa agli aiuti aventi carattere sociale di cui all'articolo 107, paragrafo 2, lettera a), TFUE.

Infine, i beneficiari della garanzia statale in questione non dispongono di mezzi di ricorso ai sensi del diritto dell'Unione europea, poiché le imprese destinatarie di un aiuto possono riporre un legittimo affidamento sulla regolarità di questo solo quando sia stato

concesso nel rispetto della procedura di cui all'art. 108 TFUE e non quando sia stato erogato in mancanza di previa notifica.

SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA (TERZA SEZIONE) DEL 4 MARZO 2015 NELLA CAUSA C-534/13, MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, MINISTERO DELLA SALUTE, ISPRA – ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE C. FIPA GROUP SRL NEI CONFRONTI DI COMUNE DI MASSA ET AL., E MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, MINISTERO DELLA SALUTE, ISPRA – ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE C. TWS AUTOMATION SRL, NEI CONFRONTI DI COMUNE DI MASSA ET AL., E MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, MINISTERO DELLA SALUTE C. IVAN SRL, NEI CONFRONTI DI EDISON SPA ET AL. [ECLI:EU:C:2015:140]

Rinvio pregiudiziale – Articolo 191, paragrafo 2, TFUE – Direttiva 2004/35/CE – Responsabilità ambientale – Normativa nazionale che non prevede la possibilità per l'amministrazione di imporre, ai proprietari di terreni inquinati che non hanno contribuito a tale inquinamento, l'esecuzione di misure di prevenzione e di riparazione e che prevede soltanto l'obbligo di rimborsare gli interventi effettuati dall'amministrazione – Compatibilità con i principi del “chi inquina paga”, di precauzione, dell'azione preventiva e della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente

La direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (GUUE L 143, pag. 56) [« la direttiva »], deve essere interpretata nel senso che non osta a una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale, nell'ipotesi in cui sia impossibile individuare il responsabile della contaminazione di un sito o ottenere da quest'ultimo le misure di riparazione, non consente all'autorità competente di imporre l'esecuzione delle misure di prevenzione e di riparazione al proprietario di tale sito, non responsabile della contaminazione, il quale è tenuto soltanto al rimborso delle spese relative agli interventi effettuati dall'autorità competente nel limite del valore di mercato del sito, determinato dopo l'esecuzione di tali interventi.

La domanda di pronuncia pregiudiziale proviene dal Consiglio di Stato italiano e concerne l'interpretazione dei principi del diritto dell'Unione in materia ambientale stabiliti dall'articolo 191, par. 2, TFUE, nonché dalla direttiva, ai considerando 13 e 24, e agli articoli 1 e 8, par. 3; si tratta in particolare dei principi del « chi inquina paga », di precauzione, dell'azione preventiva e della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente. Di fronte al Consiglio di Stato pendeva una lite originata dall'appello contro tre distinte sentenze del TAR Toscana, che avevano annullato i provvedimenti amministrativi con i quali veniva ingiunta l'esecuzione di misure specifiche di « messa in sicurezza d'urgenza »

ai sensi del codice dell'ambiente ai proprietari di alcuni terreni, in conseguenza di danni ambientali causati su tali terreni dall'attività di precedenti proprietari.

La Corte di giustizia anzitutto precisa che il principio del « chi inquina paga », previsto dall'art. 191, par. 2 TFUE, in quanto principio guida per l'azione dell'UE non è, come tale ed in mancanza di una previsione nazionale, invocabile direttamente dai privati, né da un'amministrazione nazionale per imporre misure di prevenzione e riparazione. Detto principio può tuttavia trovare applicazione alle controversie di cui al procedimento principale nella misura in cui esso è attuato dalla direttiva, adottata sulla base dell'art. 192 TFUE e volta a perseguire gli obiettivi della politica ambientale dell'UE e a realizzare il principio in parola (cfr. considerando 1 e 2).

La Corte di giustizia quindi solleva un dubbio relativamente all'applicabilità della direttiva alla causa principale, che riguarda attività inquinanti svolte dai precedenti proprietari di alcuni terreni (e non dagli attuali proprietari, parti in causa). La direttiva infatti non può applicarsi a danni causati da un evento o un incidente verificatosi prima del 30 aprile 2007 (e conclusosi in tale data) e le relative attività devono aver avuto luogo in quella data o successivamente, ovvero essere iniziate prima, ma non essersi protratte oltre quella stessa data. Al giudice del rinvio spetta di stabilire se la direttiva è applicabile nel procedimento principale, potendosi solo in quella sede procedere all'accertamento dei fatti di causa. Qualora la direttiva non fosse applicabile, il giudice del rinvio dovrebbe risolvere la controversia sulla base del solo diritto nazionale, nel rispetto delle norme dei Trattati e salva l'applicazione di altre norme di diritto derivato.

Emerge dal combinato disposto dell'art. 3, par. 1, dei considerando 2 e 18, nonché degli articoli 2, punti 6 e 7, 5, 6, 8 e 11, par. 2 della direttiva che presupposto essenziale per l'applicazione del regime è l'individuazione di un « operatore », il quale, avendo cagionato con la sua attività un danno ambientale o la minaccia imminente di tale danno, ne assume la responsabilità. E' tale operatore che può proporre le misure di riparazione reputate idonee e le competenti autorità, che sono tenute ad individuarlo, possono imporgli l'adozione delle misure necessarie. E' ancora l'operatore che ha l'obbligo di sostenere i costi delle azioni di prevenzione e riparazione adottate ai sensi della direttiva.

La direttiva non si applica alle persone che non svolgono un'attività professionale ai sensi dell'art. 2, punto 7 (cfr. art. 2, punto 7). Poiché risulta che nessuna delle parti appellate nel giudizio principale svolge attualmente una delle attività elencate nell'allegato III della direttiva, occorre stabilire se esse possano rientrare nel suo campo di applicazione in virtù dell'art. 3, par. 1, lett. b) della stessa, relativo ai danni provocati da attività diverse da quelle elencate nel citato allegato in caso di comportamento doloso o colposo dell'operatore.

Ai sensi degli articoli 4, par. 5, e 11, par. 2, della direttiva, in combinato disposto con il considerando 13 della stessa, le autorità competenti sono tenute ad accertare, indipendentemente dal tipo di inquinamento, la sussistenza di un nesso causale tra il danno ambientale concreto e quantificabile e l'azione di uno o più operatori individuabili, affinché ad esso o ad essi siano imposte misure di riparazione. L'obbligo di accertare l'esistenza di detto nesso causale grava sulle autorità competenti sia nell'ambito del regime di responsabilità ambientale oggettiva degli operatori – come la Corte di giustizia aveva già in precedenza riconosciuto interpretando l'art. 3, paragrafo 1, lett. a) della direttiva –, sia nell'ambito del regime di responsabilità ambientale soggettiva derivante dal comportamento doloso o colposo dell'operatore (ai sensi dell'art. 3, paragrafo 1, lett. b) della direttiva nel caso

di attività professionali diverse da quelle di cui all'allegato III della direttiva stessa): ciò in particolare emerge dall'art. 4, par. 5 della direttiva.

Vista l'importanza dell'esistenza del nesso causale nel sistema della direttiva – confermata altresì dall'art. 8, par. 3, lettera a) letto congiuntamente al considerando 20 – può essere solo l'ordinamento nazionale, nel rispetto dei ricordati limiti, a configurare una forma di responsabilità anche in mancanza di un tale nesso, giacché in tal caso la direttiva non sarebbe applicabile, essendo peraltro previsto dall'art. 16 della medesima – conformemente all'art. 193 TFUE – che gli Stati membri possano adottare norme più severe in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale. Tuttavia, nella fattispecie è pacifico che le norme nazionali applicabili non consentono di imporre misure di riparazione al proprietario non responsabile della contaminazione di un terreno: questi infatti, una volta che siano stati eseguiti degli interventi da parte dell'autorità competente, può solo essere obbligato a rifonderne il costo in misura non eccedente il valore del terreno, da determinarsi successivamente all'esecuzione di detti interventi.

APRILE

ORDINANZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA (NONA SEZIONE) DEL 15 APRILE 2015 NELLA CAUSA C-497/14, PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DI STEFANO BURZIO [ECLI:EU:C:2015:251]

Rinvio pregiudiziale – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 50 – Principio del ne bis in idem – Normativa nazionale che prevede una sanzione amministrativa e una sanzione penale per omesso versamento di ritenute fiscali – Mancata attuazione del diritto dell’Unione – Incompetenza manifesta

La Corte di giustizia dell’Unione europea è manifestamente incompetente a rispondere alla questione posta dal Tribunale ordinario di Torino (Italia), con ordinanza del 27 ottobre 2014.

Il Tribunale di Torino pone alla Corte di giustizia un quesito pregiudiziale sull’interpretazione dell’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dell’art. 4, par. 1, del Protocollo n. 7, firmato a Strasburgo il 22 novembre 1984 e ratificato da 25 Stati membri dell’Unione europea, allegato alla Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (il « Protocollo n. 7 »). Di fronte al Tribunale di Torino pende un procedimento penale per l’omesso versamento all’Agenzia delle Entrate, alle scadenze mensili previste, come sostituto di imposta, di ritenute fiscali alla fonte, e per le quali doveva essere rilasciata al sostituto una certificazione attestante l’ammontare complessivo delle somme corrisposte e delle ritenute operate. L’imputazione riguarda in particolare il reato di omesso versamento di ritenute certificate, di cui all’art. 10 bis del decreto legislativo del 10 marzo 2000, n. 74 nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto (GURI – S.G. n. 76 del 31 marzo 2000), introdotto dall’art. 1, comma 414, della legge del 30 dicembre 2004, n. 311, legge finanziaria per l’anno 2005 (GURI S.G. n. 306 del 31 dicembre 2004 – S.O. n. 192).

Il procedimento penale viene avviato successivamente alla chiusura di un procedimento amministrativo, in esito al quale era stato confermato il debito tributario del soggetto e concesso il suo pagamento rateale. Il Tribunale di Torino interroga la Corte di giustizia perché faccia chiarezza sulle divergenze interpretative che esisterebbero tra la sua giurisprudenza e quella della Corte europea dei diritti dell’uomo da un lato, e quella nazionale dall’altro lato, sulla natura “penale” della sanzione amministrativa irrogata per l’omissione dei versamenti dovuti « alle prescritte scadenze » (come previsto dall’art. 13, comma 1, del decreto legislativo del 18 dicembre 1997, n. 471, in GURI n. 5 dell’8 gennaio 1998 - S. O. n. 4) e sulle conseguenze di questa qualificazione per l’applicazione del principio del ne bis in idem in caso di apertura di un successivo procedimento penale per gli stessi fatti.

La Corte di giustizia innanzitutto ricorda che l’art. 51, par. 1 della Carta dei diritti fondamentali stabilisce che questa si applica agli Stati membri solo nell’attuazione del diritto dell’Unione. Inoltre, ai sensi del par. 2 del citato articolo e dell’art. 6, par. 1, TUE, le disposizioni della Carta dei diritti fondamentali non estendono le competenze dell’Unione

europea definite nei Trattati istitutivi. Poiché nel procedimento principale sono applicabili disposizioni di diritto italiano che non costituiscono atti di attuazione del diritto dell'Unione, né esistono nessi di altra natura con quel diritto, non sussiste, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, la sua competenza, che le disposizioni della Carta eventualmente richiamate non possono, di per sé, radicare.

SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA (QUARTA SEZIONE) DEL 16 APRILE 2015 NELLE CAUSE RIUNITE C-446/12, W.P. WILLEMS C. BURGEMEESTER VAN NUTH, C-447/12, H.J. KOOISTRA C. BURGEMEESTER VAN SKARSTERLÂN, C-448/12, M. ROEST C. BURGEMEESTER VAN AMSTERDAM, C-449/12, L.J.A. VAN LUIJK C. BURGEMEESTER VAN DEN HAAG [ECLI:EU:C:2015:238]

Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Passaporto biometrico – Dati biometrici – Regolamento (CE) n. 2252/2004 – Articolo 1, paragrafo 3 – Articolo 4, paragrafo 3 – Uso dei dati rilevati per fini diversi dal rilascio dei passaporti e dei documenti di viaggio – Costituzione e utilizzo di banche dati contenenti dati biometrici – Garanzie di legge – Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Articoli 7 e 8 – Direttiva 95/46/CE – Articoli 6 e 7 – Diritto al rispetto della vita privata – Diritto alla protezione dei dati personali – Applicazione alle carte di identità

1) L'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri, come modificato dal regolamento (CE) n. 444/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009 [« il regolamento »], deve essere interpretato nel senso che il suddetto regolamento non è applicabile alle carte d'identità rilasciate da uno Stato membro ai propri cittadini, come le carte d'identità dei Paesi Bassi, e ciò indipendentemente tanto dalla durata della loro validità quanto dalla possibilità di utilizzarle nel corso di viaggi effettuati al di fuori di tale Stato.

2) L'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 2252/2004, come modificato dal regolamento n. 444/2009, deve essere interpretato nel senso che non impone agli Stati membri di garantire nella loro legislazione nazionale che i dati biometrici rilevati e conservati conformemente al suddetto regolamento non saranno rilevati, trattati e utilizzati a fini diversi dal rilascio del passaporto o del documento di viaggio, non rientrando siffatto aspetto nell'ambito di applicazione del summenzionato regolamento.

Le domande di pronuncia pregiudiziale sono state presentate dal Raad van State (Paesi Bassi), innanzi al quale pendono, in appello, delle controversie nate dal rifiuto di alcuni sindaci di rilasciare ai ricorrenti nei procedimenti principali un passaporto (C-446/12, C-448/12 e C-449/12) e una carta d'identità (C-447/12) in assenza del contestuale rilievo dei dati biometrici dei ricorrenti stessi. Tali domande riguardano l'interpretazione degli articoli 1,

par. 3, e 4, par. 3, del regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (GU L 385, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 444/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009 (GU L 142, pag. 1, e rettifica GU L 188, pag. 127; il « regolamento »). A seguito della sentenza *Schwarz*, C-291/12, EU:C:2013:670, alcune domande pregiudiziali sono state ritirate, altre mantenute.

La Corte di giustizia asserisce che dalla lettera dell'art. 1, par. 3, del regolamento risulta che questo non si applica alle carte d'identità rilasciate dagli Stati membri ai loro cittadini, indipendentemente dal fatto che esse siano temporanee o meno o da quale sia la durata della loro validità: infatti l'altro caso di esclusione contemplato dalla disposizione in parola riguarda i « passaporti e documenti di viaggio temporanei di validità pari o inferiore a 12 mesi » e i due casi sono separati, in diverse versioni linguistiche – segnatamente quella inglese, tedesca e neerlandese –, dalla congiunzione « o ». La conclusione è peraltro confermata dai lavori preparatori del regolamento. Ne deriva che il legislatore ha inteso escludere in generale le carte di identità dal campo di applicazione del regolamento, non rientrandovi pertanto anche quelle che, come quelle dei Paesi Bassi, possano essere utilizzate nel corso di viaggi all'interno dell'Unione e verso taluni Paesi terzi.

I giudici di Lussemburgo quindi si occupano della ulteriore questione posta dal giudice del rinvio che consiste nello stabilire se l'art. 4, par. 3, del regolamento, letto in combinato disposto con gli articoli 6 e 7 della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281, pag. 31), nonché con gli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE [« la Carta »], debba essere interpretato nel senso che impone agli Stati membri di garantire che i dati biometrici rilevati e conservati conformemente al suddetto regolamento non saranno rilevati, trattati e utilizzati a fini diversi dal rilascio del passaporto o del documento di viaggio.

L'art. 4, par. 3, del regolamento prevede che, ai fini del regolamento stesso, i dati « rilevati » e « conservati » nel supporto di memorizzazione integrato nei documenti in questione vengano utilizzati esclusivamente ai fini dell'accertamento dell'autenticità del passaporto o dell'identità del titolare, nei casi in cui sia previsto dalla legge che il passaporto o il documento di viaggio siano necessari. Tali usi e conservazione sono stati ritenuti in linea con articoli 7 e 8 della Carta nella sentenza *Schwarz*, cit. Altri usi non sono disciplinati dal regolamento, come confermato dal considerando 5 del regolamento n. 444/2009, cit., che ha modificato il regolamento n. 2252/2004 ed in particolare ne risultano impregiudicati altri tipi di uso o conservazione previsti dalle legislazioni nazionali. Non risulta pertanto imposto dal regolamento che la legislazione nazionale non preveda che dati biometrici rilevati e conservati conformemente ad esso siano rilevati, trattati e utilizzati a fini diversi.

Tali ultime attività, non rientrando nell'attuazione del diritto dell'UE, risultano essere al di fuori del campo di applicazione della Carta (conformemente al suo art. art. 51, par. 1), sicché la Corte di giustizia non procede a verificare la loro conformità agli articoli 7 e 8 della Carta medesima. Resta impregiudicata la verifica da parte dei giudici nazionali della compatibilità dei provvedimenti nazionali relativi alle dette attività, ulteriori rispetto a quelle previste dall'art. 4, par. 3, del regolamento, con il diritto nazionale e, eventualmente, con la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA (QUARTA SEZIONE) DEL 29 APRILE 2015 NELLA CAUSA C-528/13, G. LEGER C. MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DES DROITS DES FEMMES, ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG [ECLI:EU:C:2015:288]

Rinvio pregiudiziale – Sanità pubblica – Direttiva 2004/33/CE – Requisiti tecnici relativi al sangue e agli emocomponenti – Donazione di sangue – Criteri di idoneità per i donatori – Criteri di esclusione permanente o temporanea – Persone il cui comportamento sessuale le espone ad un alto rischio di contrarre gravi malattie infettive trasmissibili col sangue – Uomo che ha avuto rapporti sessuali con una persona dello stesso sesso – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articoli 21, paragrafo 1, e 52, paragrafo 1 – Orientamento sessuale – Discriminazione – Giustificazione – Proporzionalità

Il punto 2.1 dell’allegato III della direttiva 2004/33/CE della Commissione, del 22 marzo 2004, che applica la direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni requisiti tecnici del sangue e degli emocomponenti (GU L 91, pag. 25) [« la direttiva »], deve essere interpretato nel senso che il criterio di esclusione permanente dalla donazione di sangue di cui a tale disposizione e relativo al comportamento sessuale ricomprende l’ipotesi in cui uno Stato membro, considerata la situazione in esso esistente, preveda una controindicazione permanente alla donazione di sangue per gli uomini che hanno avuto rapporti sessuali con una persona dello stesso sesso, laddove sia dimostrato, sulla base delle conoscenze e dei dati medici, scientifici ed epidemiologici attuali, che un simile comportamento sessuale espone dette persone ad un alto rischio di contrarre gravi malattie infettive trasmissibili col sangue e che, nel rispetto del principio di proporzionalità, non esistono tecniche efficaci di individuazione di queste malattie infettive o, in difetto di tali tecniche, metodi meno restrittivi rispetto ad una siffatta controindicazione per garantire un livello elevato di protezione della salute dei riceventi. Spetta al giudice nazionale verificare se, nello Stato membro di cui trattasi, tali condizioni siano rispettate.

Il Tribunal administratif de Strasbourg (Francia) deve dirimere una lite scaturita dal rifiuto da parte delle autorità sanitarie francesi, sulla base del decreto del 12 gennaio 2009 del Ministre de la Santé et des Sports (Ministro della Sanità e dello Sport) che stabilisce i criteri di selezione dei donatori di sangue (JORF del 18 gennaio 2009, pag. 1067), della donazione di sangue offerta dal sig. Léger, a causa della relazione sessuale da questi avuta con un altro uomo. In tale contesto, il Tribunal administratif de Strasbourg chiede alla Corte di giustizia se sia conforme all’allegato III della direttiva una controindicazione permanente alla donazione di sangue per un uomo che abbia avuto rapporti sessuali con un altro uomo.

La Corte rileva l’esistenza di divergenze nelle diverse versioni linguistiche delle disposizioni della direttiva relative alla controindicazione permanente o temporanea alla donazione di sangue, sul tipo di rischio (semplice « rischio » o « alto rischio ») di contrarre

malattie infettive trasmissibili col sangue cui il comportamento sessuale di un soggetto deve dare origine per giustificare l'uno o l'altro tipo di controindicazione: in alcune versioni infatti, come in quella francese, è lo stesso grado di rischio a costituire ragione di una controindicazione permanente o temporanea. Alla luce dei criteri formulati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia per l'interpretazione delle disposizioni il cui testo diverge nelle diverse versioni linguistiche – ed in particolare dell'impossibilità di fondare l'interpretazione di una disposizione solo su una di tali versioni e della necessità di orientare detta interpretazione « in funzione dell'economia generale e della finalità della normativa di cui fa parte » –, e pertanto delle finalità della direttiva stessa, i giudici di Lussemburgo affermano che i criteri per la controindicazione permanente alla donazione di sangue devono essere relativi ad un rischio più grave rispetto a quelli che danno luogo ad una controindicazione temporanea.

Le persone o le categorie di persone oggetto di esclusione permanente non sono definite con precisione, essendo indicate al punto 2.1 dell'allegato III della direttiva 2004/33 con la generica espressione « persone il cui comportamento sessuale le espone ad alto rischio » di contrarre malattie infettive: gli Stati membri pertanto godono di un margine di discrezionalità nell'applicazione di detta disposizione.

Ora, l'Institut de veille sanitaire français (Istituto francese di vigilanza sanitaria), nonché il Centro Europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, istituito dal regolamento (CE) n. 851/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 (GUUE L 142, pag. 1) attestano che i dati sul contagio da HIV in Francia evidenziano una particolare esposizione al rischio di detto contagio per gli uomini che hanno rapporti sessuali con altri uomini. La Corte affida al giudice del rinvio la verifica, alla luce delle attuali conoscenze mediche, scientifiche ed epidemiologiche, dell'affidabilità di tali dati e, in caso di esito positivo della verifica, della loro perdurante rilevanza. Se, pertanto, tale verifica sulla rilevanza dei dati fosse positiva, risulterebbe che la controindicazione permanente prevista dal diritto francese per un « uomo che abbia avuto rapporti sessuali con un altro uomo » sia rispondente al requisito della sussistenza dell'« alto rischio » di cui al punto 2.1 dell'allegato III della direttiva 2004/33.

Tuttavia, occorrerebbe ulteriormente verificare se detta controindicazione permanente rispetti i diritti fondamentali sanciti dall'ordinamento giuridico dell'Unione. A tal fine la Corte ricorda che ricadono nel campo di applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'UE [« la Carta »] le attività degli Stati membri solo qualora queste siano svolte « nell'attuazione del diritto dell'Unione » (art. 51, par. 1 della Carta). Ora, il decreto del 12 gennaio 2009, richiamando espressamente nel proprio preambolo la direttiva 2004/33, costituisce atto di attuazione al diritto dell'Unione.

Viene in particolare in questione l'art. 21, par. 1 della Carta, che stabilisce il divieto di qualsiasi forma di discriminazione, fondata tra l'altro sull'orientamento sessuale e che costituisce specificazione del più generale principio di parità di trattamento, il quale a sua volta costituisce un principio generale del diritto dell'UE ed è consacrato all'art. 20 della stessa Carta. Il decreto 12 gennaio 2009 comporta una discriminazione basata sull'orientamento sessuale, che per potersi considerare giustificata deve essere vagliata alla luce dell'art. 52, par. 1 della Carta. Tale ultima disposizione stabilisce che « [e]ventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel

rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui ».

La limitazione in questione risulta da una disposizione di legge nazionale e, per la Corte di giustizia, rispetta il contenuto essenziale del principio di non discriminazione, riguardando una questione limitata come quella dell'esclusione dalle donazioni di sangue. La Corte poi ricorda che la direttiva in questione attua la direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE (GU L 33, pag. 30); la direttiva 2002/98, in conformità alla sua base giuridica, costituita dall'art. 152, paragrafo 4, lettera a), ha lo scopo di proteggere la sanità pubblica. L'esclusione permanente dalle donazioni ha lo scopo – in linea con l'art. 152 CE, par. 4, lett. a), e 5, e con l'art. 35, seconda frase, della Carta – di ridurre al minimo il rischio di infezioni.

Infine, il principio di proporzionalità risulta per la Corte di giustizia rispettato qualora un grado di protezione elevato dei riceventi non possa essere assicurato grazie a tecniche efficaci di ricerca dell'HIV meno restrittive rispetto al divieto permanente della donazione di sangue imposto all'intera categoria degli uomini che hanno avuto rapporti sessuali con altri uomini. Tenendo presente che in base al considerando 29 della direttiva 2002/98 i test devono essere effettuati secondo le procedure scientifiche e le tecniche più recenti, la verifica dell'esistenza di tecniche di ricerca efficaci dell'HIV che siano idonee ad evitare la trasmissione del detto virus ai riceventi – in particolare con riferimento al c.d. « periodo finestra », ovvero al lasso di tempo successivo all'infezione durante il quale questa normalmente non è rivelata dai marcatori biologici utilizzati – spetta al giudice nazionale. Allo stesso modo, spetta al giudice nazionale di verificare se, in assenza di tecniche della descritta efficacia, esistano metodi per garantire un elevato livello di protezione dei riceventi meno restrittivi dell'esclusione permanente dalla donazione di sangue per la categoria degli uomini che abbiano avuto rapporti sessuali con persone dello stesso sesso; in particolare il giudice nazionale dovrà accertare se la somministrazione del questionario e dell'intervista personale a cura del personale sanitario, previsti dall'allegato II, parte B, punto 2, della direttiva 2004/33, offra la possibilità di identificare più precisamente i comportamenti che presentano un rischio per la salute dei riceventi, in tal modo consentendo di imporre a tutta la categoria in parola una preclusione meno restrittiva di quella permanente e cioè solo temporanea.